

Logo della Repubblica Italiana

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA**

Parere n.225 /2013

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente	Dr. Ciro Valentino	
Consigliere	Dr. Silvano Di Salvo	
Consigliere	Dr. Tommaso Viciglione	relatore
Referend.	Dr.ssa Rossella Bocci	
Referend.	Dr.ssa Innocenza Zaffina	
Referend.	Dr.ssa Raffaella Miranda	
Referend.	Dr.ssa Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 13 giugno 2013:

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30

settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota prot. n° 0005510 in data 8/3/2013 (acquisita in data 21.3.2013), con la quale il Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) ha fatto pervenire a questa Sezione richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n°16/2013 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Tommaso Viciglione;

FATTO

Con la nota sopra indicata, il Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano (SA) faceva pervenire a questa Sezione richiesta di parere, con la quale – premessa una breve disamina della giurisprudenza della Sezione di controllo per la Lombardia, così come evolutasi *in subiecta materia*, con precipuo riferimento al parere n. 462/2013, con il quale veniva citato, fra l'altro, il parere di questa Sezione di controllo per la Campania n. 496/2011 - si deduceva, in particolare quanto segue :

“L'amministrazione comunale assumeva in data 27/12/2012, a seguito di pubblici concorsi banditi rispettivamente con determine nn. 153/2012 e 157/2012, n. 1 istruttore tecnico, categoria giuridica C, e n. 1 funzionario tecnico, categoria giuridica D3, entrambi con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (60%) pari a 21,6 ore settimanali.

Parimenti attribuiva incarico a seguito di procedura direttivo tecnico, categoria giuridica D, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (50%), pari a n. 18 ore settimanali, e per anni tre, in data 01/06/2012.

Considerato che l'Amministrazione, nel rispetto del principio di riduzione tendenziale della spesa del personale, come sancito dal comma 557 dell'art. 1 della legge 296/2007, dispone di un margine di disponibilità utilizzabile, domanda se sia possibile procedere ad un incremento orario dei tre suddetti contratti, senza trasformazione dei contratti stessi a tempo pieno, alla luce delle interpretazioni non sempre univoche espresse dalle diverse sezioni della Corte dei Conti....”.

DIRITTO

A) In rito, ricorda la Sezione che l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede che gli Enti Locali possano chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “... di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali ...”.

Riguardo a tale aspetto, ritiene la Sezione non esservi motivo per discostarsi dall'orientamento sin qui seguito da tutte le Sezioni, secondo cui la mancata costituzione di detto Organismo (pur previsto nello Statuto della regione Campania recentemente approvato con la legge regionale n

6 del 28 maggio 2009) non può fondare ragioni di preclusione dell'esercizio di una facoltà attribuita dalla legge agli Enti Locali ed alla stessa Regione.

Pertanto, nelle more della costituzione, nella regione Campania, del predetto Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, se ed in quanto formulata (come nel caso di specie) dall'Organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente, essendo munito di rappresentanza legale esterna ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000.

B) Sotto il profilo oggettivo, questa Sezione formula le osservazioni di cui appresso.

Va, in primo luogo sottolineato che, con la deliberazione n. 54/CONTR/10 del 21 ottobre e 8 novembre 2010 (depositata il 17 novembre 2010), le Sezioni Riunite di questa Corte, in sede di controllo - ex art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - nel richiamare la deliberazione della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 5 del 17 febbraio 2006 e, nel condividere *“le conclusioni cui è pervenuta la suddetta Sezione nella più volte menzionata Delibera, laddove la medesima, nell'ambito di una impostazione tendente a privilegiare un'accezione strettamente inerente ad attività contabili in senso stretto, ha espresso l'esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”* - aggiungevano, in particolare, che *“La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe, tuttavia, senz'altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi nei confronti di quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica - espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione - contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi **direttamente** sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*.

Inoltre, in relazione all'ampiezza della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le SS.RR. non mancavano di sottolineare che la disposizione in questione conferisce alle *“Sezioni regionali di controllo **non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla “materia di contabilità pubblica”**. Cossicché la funzione di che trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle “ulteriori forme di collaborazione”, di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere “ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa”. **Da ciò discende, in primo luogo, che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione “in materia di contabilità pubblica”, che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di esten-***

dere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdipiù, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali. Non è, pertanto, accoglibile, nel presente contesto, l'interpretazione espansiva del concetto di contabilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione ... Né sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio. Al riguardo la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata Delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che "se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabile".

Tanto premesso, la Sezione ritiene che, nel caso di specie, la *rogatio* del Comune (sia pure nei limiti e con le avvertenze di cui *infra*) si appalesi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, presentando essa le connotazioni richieste dalle deliberazioni surriportate.

C) Nel merito, osserva il Collegio che, con la richiesta di parere in esame, l'Ente interpellante chiede sostanzialmente di sapere se un eventuale aumento, da parte del Comune di Montecorvino Pugliano, del numero delle ore lavorative di tre dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time (rispettivamente, i primi due a tempo indeterminato ed il terzo a tempo determinato), nel rispetto di tutti gli altri vincoli e del tetto massimo delle spese per il personale, nonché senza la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, possa, a giudizio di questa Sezione, concretizzare, o meno, ipotesi di nuova assunzione.

Al riguardo, va, innanzitutto, premesso che il Collegio rende il parere richiesto con esclusione di qualsiasi riferimento alla situazione concreta prospettata con la richiesta di parere in esame ed al netto di qualsivoglia considerazione o approfondimento fattuale (che esula dall'ambito cognitivo della presente sede) in merito alle connotazioni effettive delle fattispecie sottoposte alla Sezione, anche con riguardo alla loro genesi ed evoluzione.

Tanto premesso, ricorda la Sezione che, con il proprio precedente parere n. 496/2011 – espresso in ordine ad un analogo quesito concernente la possibilità di incrementare, da 18 a 30 ore settimanali, l'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, nel dicembre 2010, a tempo indeterminato e con rapporto a tempo parziale (*"part-time"*) – ebbe a sottolineare, in particolare, che le Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva - con la deliberazione n. 70/2011, assunta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2011, e depositata il 16.11.2011 - nell'esaminare un quesito concernente la possibilità di incrementare, di sei ore settimanali, l'orario di lavoro del personale *part-time*, senza trasformazione del rapporto di la-

voro, avevano risolto detta questione evocando meri profili di salvaguardia e rispetto dei vincoli e dei "tetti di spesa" - previsti, dall'ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale - senza implicare, in alcun modo, nella disamina, gli aspetti invariati consacrati nel 1° comma dell'art. 9 del DL n. 78/2010.

Il Collegio proseguiva affermando - anche alla luce degli orientamenti espressi, *in subiecta materia*, oltre che dalla cennata deliberazione delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana, pure dalle deliberazioni n. 57/2011 (strettamente in termini) della Sez. Regionale di controllo per il Piemonte, e n. 198/2011 della Sez. Regionale di controllo per la Toscana, e senza sottacere le precedenti deliberazioni in esse menzionate - di dubitare fortemente della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del DL n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma, agli effetti del principio di cui all'art 36 della Cost. : *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ..."*, sia pure con i consentiti opportuni contemperamenti con i principi di cui all'art. 97 ed al 1° comma dell'art. 98 Cost., nonché con quelli dettati dal diritto comunitario in materia di stabilità degli equilibri di bilancio), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (*"part-time"*), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appariva afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro *part-time*), cui, in termini sinallagmatici, non poteva che corrispondere (alla luce della cennata interpretazione costituzionalmente orientata, sia pure con salvezza dei necessari contemperamenti e del rispetto delle specifiche previsioni normative dettate in materia di lavoro *part-time*), una proporzionale, maggiore retribuzione.

Questa Sezione avvertiva, tuttavia che *"resta naturalmente salva la necessità, nel caso che ne occupa, dell'integrale e rigoroso rispetto del complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei "tetti di spesa" operanti, in forza del vigente ordinamento giuscontabilistico, in materia di personale, nei confronti degli enti sottoposti al patto di stabilità interno (con precisazione che l'intervenuta osservanza delle disposizioni relative a quest'ultimo, nell'esercizio precedente, ai sensi del disposto dell'art. 76, comma 4 del D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133, così come di quelle - relative al tetto del 40% - di cui al comma 7 del medesimo art. 76 D.L. 25-6-2008 n. 112 e succ. modd., si pone, comunque, come condicio sine qua non ai fini della possibilità di procedere ad incrementi di spesa in subiecta materia) ..."*.

La Sezione aggiungeva che, trattandosi di Comune soggetto all'osservanza del patto di stabilità interno, esso doveva considerarsi astretto all'osservanza del complesso delle norme relative a siffatta categoria di enti, fra cui l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (nel testo modificato dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 31-5-2010 n. 78 conv. in legge 30 luglio 2010, n. 122), con la conseguenza (ovviamente non unica) che il raffronto, ai fini della determinazione del limite di spesa erogabile, doveva essere operato con riguardo al "tetto di spesa" relativo all'anno precedente (cfr. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2010/QMIG) a quello in cui doveva essere effettuata l'operazione incrementativa

dell'orario di lavoro *part-time* (sotto la comminatoria delle conseguenze di cui all'art 557-ter della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 e salva, ovviamente, la necessità di valutare preventivamente anche l'impatto di tale operazione sul "tetto di spesa" e sugli altri vincoli operanti per l'anno successivo, qualora l'operazione stessa dovesse essere effettuata in corrispondenza della fine dell'esercizio finanziario).

Con il successivo parere n. 161/2012, questa Sezione affrontava il (diverso) quesito se la trasformazione del rapporto di lavoro del personale dipendente - sorto a tempo indeterminato e parziale - da *part-time* in *full-time*, dovesse intendersi come nuova assunzione agli effetti del rispetto del limite di spesa (per *turn over*) di cui al comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dalle leggi successive.

Al riguardo, il Collegio precisava venire in rilievo il disposto dell'art. 3, comma 101 della L. 24-12-2007 n. 244, il quale testualmente recita :

"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta".

Pertanto, risultava evidente come detta disposizione di legge riconducesse la trasformazione, a tempo pieno, di un rapporto di lavoro, originariamente sorto come a tempo parziale, nell'alveo della totale ed assorbente novazione oggettiva del rapporto stesso, sì da considerarla, in quanto nuova assunzione, espressamente astretta ai *limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni*, e, quindi, in particolare (salvi tutti gli altri vincoli e limiti desumibili dalla legislazione vigente), a quelli di cui al comma 7 dell'art. 76 D.L. 25-06-2008, n. 112 conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato da varie novelle legislative, in materia di *turn over*.

Del resto, tale orientamento era condiviso da varie Sezioni di controllo (cfr., fra le altre : Sezioni Riunite Per La Regione Siciliana in sede consultiva n. 19/2012/SS.RR./PAR del 14/20 febbraio 2012; Sezione regionale del controllo per l'Emilia – Romagna n. 8/2012 del 13 febbraio 2012).

La Sezione aveva, tuttavia a sottolineare che *"Tali principi e disposizioni appaiono, dunque, governare la fattispecie di cui alla rogatio sottoposta alla Sezione, posto che essa fa riferimento alla trasformazione, a tempo pieno, di un contratto di lavoro sorto come part-time, atteso che l'Interpellante precisa che il rapporto di lavoro in questione nasce come rapporto part-time.*

Diverse osservazioni e valutazioni sarebbero venute in rilievo nell'ipotesi in cui il rapporto originario fosse sorto a tempo pieno, così come nel caso in cui la trasformazione avesse riguardato soltanto l'aumento dell'orario di lavoro part-time ...".

I principi contenuti nei succitati pareri di questa Sezione appaiono sostanzialmente condivisi anche dalla giurisprudenza citata dall'Ente interpellante (con particolare riferimento al parere della Sezione Lombardia n. 462/2012, con il quale, peraltro, si cita espressamente il summenzionato parere di questa Sezione Campania n. 496/2011/PAR), nonché dalla giurisprudenza di altre Sezioni [(cfr., oltre a quelle già - o *infra* - menzionate, Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, la quale, con la deliberazione n. 52 del 04-10-2012, citando espressamente il summenzionato parere di questa Sezione n. 496/2011/PAR, sottolineava, fra l'altro, che *"Nello stesso senso è orientata la giurisprudenza delle altre Sezioni, secondo cui, sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; **Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)**"*, sicché essi vanno qui confermati (agli stretti fini giuscontabilistici e fatte salve eventuali implicazioni e ricadute di ordine giuslavoristico, riferibili alla situazione concreta, la cui valutazione rimane di stretta competenza dell'Ente interpellante) anche con riferimento all'ipotesi del mero incremento orario di un rapporto di lavoro sorto a tempo determinato e parziale (ipotesi, del resto, presa espressamente in considerazione dal parere n. 198/2011 della Sez. Regionale di controllo per la Toscana, innanzi citato, menzionato, come sopra dicevasi, anche dalla deliberazione n. 52 del 04-10-2012 delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva), con ovvia salvezza delle implicanze riferibili all'evoluzione del quadro normativo.

Vale, comunque, la pena di soffermare l'attenzione sul necessario rispetto delle limitazioni di spesa e dei divieti assunzionali di cui al più volte citato disposto comma 7 dell'art. 76 D.L. 25-06-2008, n. 112 conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo successivamente modificato da varie novelle legislative (cfr. : art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220; art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012; e, infine, art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44), in materia di *turn over* (cfr. : ***"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle fun-***

zioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale"); sul punto, si richiama l'attenzione anche sul contenuto delle deliberazioni delle Sezioni Riunite per la regione siciliana in sede consultiva n. 51 /2012/SS.RR./PAR, e n. 52 del 04-10-2012 [(nella quale si legge che "Queste Sezioni Riunite hanno già avuto modo di chiarire - ad esempio - che la facoltà d'incremento delle prestazioni lavorative può essere legittimamente esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli e limiti fissati dal legislatore e, comunque, con l'obbligo di includere nella spesa del personale l'onere derivante dal maggior numero di ore da retribuire (deliberazione n. 19/2012/SSRR/PAR) e che l'incremento orario comporta, in realtà, una modifica del contratto di lavoro e, pertanto, deve rispettarsi il parametro del 40% (oggi 50%) che viene calcolato tenendo conto dell'intera spesa del personale, senza decurtazione alcuna (deliberazione n. 70/2011/SSRR/PAR)"].

Nondimeno, la mancata precisazione, nelle ipotesi sottoposte all'esame di questa Sezione, del numero di ore del quale l'Ente *querens* intenderebbe incrementare i contratti *de quibus* impone al Collegio di avvertire che i succitati principi di cui al parere di questa Sezione Campania n. 496/2011/PAR non potrebbero comunque trovare applicazione in cospetto di operazioni deformative dei caratteri tipologici del rapporto di lavoro *part-time*, e, cioè, di operazioni che, in ragione del massimo incremento orario e/o di una radicale novazione oggettiva del contratto, determinassero l'acquisizione, da parte dell'originario rapporto di lavoro a tempo parziale, delle principali caratteristiche di un rapporto a tempo pieno (cfr., sul punto, anche la citata giuri-

sprudenza delle SS.RR. per la regione Siciliana), con contestuale perdita di quelle cui va rapportata la "causa" tipica del contratto di lavoro a tempo parziale.

Va, infine ribadita l'espressa avvertenza che tutto quanto sopra osservato, riportato e motivato rimane nei limiti del carattere esterno ed imparziale della funzione consultiva svolta, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131, da questa Corte, i cui pareri non si inseriscono nell'attività amministrativa dell'Ente *quaerens*, ma sono destinati esclusivamente a fornire elementi di riflessione di carattere tecnico-giuscontabilistico, non vincolanti per l'Ente interpellante, il quale, pertanto, rimane il *dominus* del proprio procedimento amministrativo-contabile, con tutte le conseguenziali implicazioni in termini di competenza e di responsabilità.

P.Q.M.

Nelle valutazioni e considerazioni esposte in parte motiva è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Direttore del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 13.6.2013

IL RELATORE

f.to Cons. Tommaso Viciglione

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

f.to Dott. Ciro Valentino

Depositato in Segreteria in data 13 giugno 2013

Il Direttore del servizio di supporto

f.to dott. Mauro Grimaldi